

**PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE AGISCONO IN QUALITA' DI  
GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE E DI TRASMISSIONE  
ELETTRICA**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<b>Articolo 1</b> .....	4
Definizioni .....	4
<b>Articolo 2</b> .....	5
Oggetto.....	5
<b>Articolo 3</b> .....	6
Ambito di applicazione .....	6
<b>Articolo 4</b> .....	6
Avvio delle procedure.....	6
<b>Articolo 5</b> .....	7
Procedura di prima certificazione .....	7
<b>Articolo 6</b> .....	9
Procedure di ricertificazione .....	9
TITOLO II – CERTIFICAZIONE DEL GESTORE DI TRASPORTO INDIPENDENTE .....	9
<b>Articolo 7</b> .....	9
I requisiti per la certificazione .....	9
<b>Articolo 8</b> .....	10
Le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati.....	10
<b>Articolo 9</b> .....	11
Indipendenza dall’impresa verticalmente integrata .....	11
<b>Articolo 10</b> .....	12
Obblighi in materia di identità e di comunicazione .....	12
<b>Articolo 11</b> .....	12
Indipendenza degli amministratori, dei responsabili della gestione e del personale .....	12
<b>Articolo 12</b> .....	13
Indipendenza degli amministratori e dei responsabili della gestione .....	13
<b>Articolo 13</b> .....	14
Indipendenza dei responsabili della gestione esecutiva.....	14
<b>Articolo 14</b> .....	14
Indipendenza del personale .....	14
<b>Articolo 15</b> .....	15
Il programma di adempimenti.....	15
<b>Articolo 16</b> .....	16
Responsabile di conformità.....	16
<b>Articolo 17</b> .....	18
Organo di sorveglianza .....	18
TITOLO III – CERTIFICAZIONE DEL GESTORE DI SISTEMA INDIPENDENTE .....	20
<b>Articolo 18</b> .....	20
Requisiti per la certificazione del gestore di sistema indipendente .....	20
TITOLO IV – CERTIFICAZIONE DEI GESTORI IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA .....	21
<b>Articolo 19</b> .....	21
Requisiti per la certificazione del gestore di trasmissione.....	21
<b>Articolo 20</b> .....	22
Requisiti per la certificazione dei gestori di un sistema di trasporto in separazione proprietaria .....	22
TITOLO V – VERIFICHE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI RETI DI TRASPORTO E DI TRASMISSIONE .....	22
<b>Articolo 21</b> .....	22
Verifiche nei confronti dei proprietari di reti di trasporto .....	22

<b>Articolo 22</b> .....	23
Verifiche nei confronti dei proprietari di rete di trasmissione .....	23
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	24
<b>Articolo 23</b> .....	24
Gestione combinata di attività .....	24
<b>Articolo 24</b> .....	24
Modalità di trasmissione dei dati .....	24
<b>Articolo 25</b> .....	25
Comunicazioni delle variazioni intervenute .....	25
<b>Articolo 26</b> .....	26
Attività di monitoraggio.....	26
<b>Articolo 27</b> .....	26
Il trattamento, la richiesta e la verifica di dati e informazioni .....	26
<b>Articolo 28</b> .....	26
Mancata trasmissione delle informazioni .....	26
<b>Articolo 29</b> .....	26
Regole di governo dei soggetti di cui all’articolo 3 .....	26

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolato, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 comma 1, del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 così come modificate ed integrate dall'articolo 6 del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93/11, (di seguito: D.lgs. n. 93/11), e le definizioni di cui all'articolo 2 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, così come modificate ed integrate dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93/11.
- 1.2 Si applicano altresì le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  - **Gestore di sistema indipendente** è il gestore del sistema di trasporto del gas naturale che risponde ai requisiti dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE e dell'art. 17 del D.lgs. n. 93/11;
  - **Gestore di trasporto indipendente** è il gestore del sistema di trasporto del gas naturale che si conforma alla disciplina di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE e agli articoli 10 comma 6, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 del D.lgs. n. 93/11;
  - **Gestore di trasporto** sono i gestori di sistema indipendenti e i gestori di trasporto indipendenti;
  - **Gestore di trasmissione** è il gestore del sistema di trasmissione elettrica, individuato dall'articolo 36, comma 1 del D.lgs. n. 93/11;
  - **Gruppo societario** è l'insieme di imprese tra le quali sussistono situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;
  - **Impresa maggiore di trasporto** è l'impresa proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale, di cui all'art. 10 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 93/11;
  - **Imprese di trasporto regionale** sono le imprese minori di trasporto regionale identificate dall'articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 93/11;
  - **Informazioni commercialmente sensibili** sono le informazioni pertinenti le attività di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica che potrebbero fornire un vantaggio competitivo ai soggetti operanti nei segmenti della filiera relativi alla produzione e alla vendita dell'energia elettrica o del gas naturale;
  - **Nuovo gestore di trasporto** è un gestore del sistema di trasporto del gas naturale, diverso dall'impresa maggiore di trasporto e dalle imprese direttamente o indirettamente proprietarie di sistemi di trasporto alla data del 3 settembre 2009, che abbia iniziato a svolgere l'attività di trasporto del gas successivamente a tale data;
  - **Piano decennale di sviluppo della rete** è il piano di sviluppo della rete redatto dal gestore di trasporto ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 93/11 e il piano di sviluppo della rete redatto dal gestore di trasmissione elettrica ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del D.lgs. n. 93/11;
  - **Procedura di certificazione** è la procedura prevista dell'articolo 9 del D.lgs. n. 93/11 per i gestori dei sistemi di trasporto del gas e la procedura prevista dall'articolo 36, commi da 6 a 11 del medesimo decreto legislativo per il gestore del sistema di trasmissione nazionale;

- **Programma di adempimenti** è il documento predisposto dai gestori di trasporto indipendenti e dal proprietario di reti di trasporto, ai sensi del D.lgs. n. 93/11, che descrive le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori e per monitorare il rispetto di tutte le condizioni necessarie ai fini della certificazione;
- **Proprietario di rete di trasmissione** è qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal gestore di trasmissione, che possiede una porzione della rete di trasmissione elettrica nazionale la cui gestione risulta assegnata al gestore di trasmissione;
- **Proprietario di rete di trasporto** è qualsiasi persona fisica o giuridica che possiede una porzione della rete di trasporto del gas naturale con riferimento alla quale opera un gestore di sistemi indipendente, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 93/11;
- **Responsabile di conformità** è il soggetto preposto dal gestore di trasporto indipendente e dal proprietario di reti di trasporto al controllo dell'attuazione del programma di adempimenti e ad informare l'Autorità in relazione all'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete;
- **D.lgs. n. 127/91** è il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- **D.lgs. n. 93/11** è il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- **Direttiva 2009/72/CE** è la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- **Direttiva 2009/73/CE** è la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- **Regolamento CE n. 714/2009** è il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, che abroga il regolamento CE n. 1228/2003;
- **Regolamento CE n. 715/2009** è il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- **Deliberazione n. 11/07** è la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- **TIU** è l'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- **Deliberazione GOP 35/08** è la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08.

## Articolo 2

### Oggetto

- 2.1 Il presente articolato disciplina le procedure di certificazione da parte dell'Autorità, ai sensi del D.lgs. n. 93/11 e delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, nei confronti delle imprese che operano in qualità di gestore di trasporto e in qualità di gestore di trasmissione, ovvero ai gestori dei sistemi di trasporto che si conformano ai requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE. Il presente articolato disciplina, altresì, le informazioni che devono essere fornite dai proprietari di rete di trasporto e dei proprietari di rete di trasmissione ai fini delle verifiche previste dal D.lgs. n. 93/11e delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/C , nell'ambito delle procedure di certificazione.

### **Articolo 3**

#### *Ambito di applicazione*

- 3.1 Sono soggetti alle procedure di prima certificazione e ricertificazione:
- a) l'impresa maggiore di trasporto;
  - b) le imprese di cui all'articolo 10 comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 93/11, proprietarie di reti di trasporto del gas naturale alla data del 3 settembre 2009, ovvero le loro aventi causa, che intendono operare conformemente alla modalità del gestore di trasporto indipendente;
  - c) i gestori di sistema indipendenti;
  - d) i nuovi gestori di trasporto;
  - e) i gestori dei sistemi di trasporto che, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 93/11, si conformano ai requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
  - f) il gestore di trasmissione;
- 3.2 Ai fini delle procedure di prima certificazione di cui al precedente comma 3.1, l'Autorità, ai fini dell'articolo 17, comma 6, dell'articolo, 18 e dell'articolo 36, comma 9, del D.lgs. n. 93/11, effettua le verifiche sui seguenti soggetti:
- a) proprietari di rete di trasmissione;
  - b) proprietari di reti di trasporto.
- 3.3 Le imprese di trasporto regionale che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 93/11, ne danno comunicazione all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente articolato.
- 3.4 Le imprese di trasporto regionale, qualora non si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 93/11, sono assoggettate agli obblighi previsti dal presente articolato.

### **Articolo 4**

#### *Avvio delle procedure*

- 4.1 L'Autorità avvia la procedura di prima certificazione:
- a) su istanza dei nuovi gestori di trasporto che avviano l'attività in data successiva alla pubblicazione del presente articolato;

- b) d'ufficio per i soggetti di cui al comma 3.1 esistenti alla data di pubblicazione del presente articolato.

4.2 L'Autorità avvia una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:

- a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori di trasporto e di trasmissione che possano comportare una violazione dell'articolo 9 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- b) su motivata richiesta della Commissione europea;
- c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5.

4.3 Ai fini della procedure di prima certificazione, i soggetti di cui al comma 4.1 sono tenuti ad inviare all'Autorità tutte le informazioni e i documenti previsti dai questionari di cui agli allegati B, C, D, E, F, in relazione al modello di separazione applicabile, come individuato ai sensi delle successive disposizioni.

4.4 Nei casi di cui al comma 4.2 lettera a) e lettera b), le procedure di ricertificazione sono avviate con provvedimento dell'Autorità, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle modifiche o dalla richiesta della Commissione europea.

4.5 Le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2 lettera c), sono avviate entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità delle comunicazioni di cui al 25.1, qualora le variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE.

## **Articolo 5**

### *Procedura di prima certificazione*

5.1 Ai fini della certificazione, i soggetti di cui all'articolo 3.1, lettera a) e lettera f), sono tenuti a trasmettere all'Autorità, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente articolato, il questionario completo delle informazioni e dei documenti richiesti, in particolare:

- a) l'impresa maggiore di trasporto trasmette gli allegati B e F, previsti per la certificazione del gestore di trasporto indipendente;
- b) il gestore di trasmissione trasmette l'allegato D, previsto per i gestori in separazione proprietaria.

5.2 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle variazioni societarie, previsti dalla deliberazione GOP 35/08, entro il 3 gennaio 2012, le imprese proprietarie di sistemi di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto comunicano all'Autorità il modello di separazione prescelto tra quelli previsti dall'articolo 10 del D.lgs n. 93/11, vale a dire:

- a) separazione proprietaria, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- b) gestore di trasporto indipendente;
- c) gestore di sistema indipendente svolto da un soggetto diverso dall'impresa maggiore di trasporto;
- d) gestore di sistema indipendente svolto dall'impresa maggiore di trasporto;

5.3 Entro il medesimo termine del 3 gennaio 2012:

- a) i gestori di trasporto in separazione proprietaria, di cui al precedente comma 5.2 lettera a), trasmettono all'Autorità il questionario di cui all'allegato D;
- b) i gestori di trasporto indipendenti, di cui al precedente comma 5.2 lettera b) trasmettono all'Autorità i questionari di cui agli allegati B e F;
- c) i gestori di sistema indipendenti, di cui al precedente comma 5.2 lettera c), trasmettono all'Autorità il questionario di cui all'allegato C;

5.4 I nuovi gestori di trasporto di cui all'art. 3.1 lettera d), inviano all'Autorità il questionario di cui all'allegato D relativo al modello di separazione proprietaria, entro il 3 gennaio 2012, se esistenti alla data di entrata in vigore della presente articolato, ovvero entro trenta giorni dalla loro costituzione.

5.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente articolato le imprese proprietarie di cui al comma 3.2, trasmettono all'Autorità i questionari di cui agli allegati E ed F completi delle informazioni e dei documenti richiesti.

5.6 L'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e del D.lgs. n. 93/11, adotta la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse. Decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata.

5.7 La certificazione preliminare è notificata alla Commissione europea ai fini del parere di cui all'articolo 3 dei regolamenti CE n. 714/2009 e CE n. 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti. Tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima.

5.8 L'Autorità adotta la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere. La decisione finale è notificata al Ministero dello sviluppo economico e ai gestori interessati. La decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione europea sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità.

**Articolo 6**

*Procedure di ricertificazione*

- 6.1 L'Autorità adotta la decisione finale di ricertificazione conformemente alle procedure di cui ai commi, 5.6, 5.7 e 5.8 del presente articolato.

**TITOLO II – CERTIFICAZIONE DEL GESTORE DI TRASPORTO INDIPENDENTE**

**Articolo 7**

*I requisiti per la certificazione*

- 7.1 Ciascun gestore di trasporto indipendente viene certificato dall'Autorità sulla base della verifica dei requisiti e degli adempimenti previsti dal capo IV della direttiva 2009/73/CE.
- 7.2 Ai fini della certificazione, l'Autorità valuta le informazioni trasmesse dal gestore di trasporto indipendente ai sensi dell'Articolo 5 ovvero dell'Articolo 6, al fine di verificare, in via prioritaria:
- a) lo svolgimento dei compiti di pertinenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 e dell'articolo 11, comma 2, del D.lgs. n. 93/11;
  - b) la disponibilità delle risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti di pertinenza, nei termini di cui all'Articolo 8;
  - c) l'adozione di una forma giuridica compatibile con le previsioni dell'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 93/11;
  - d) l'indipendenza nella gestione delle attività di pertinenza, nei termini di cui all'Articolo 9;
  - e) l'indipendenza del gestore indipendente dall'impresa verticalmente integrata e dalle altre imprese del gruppo societario di cui il medesimo fa parte, in riferimento alle politiche di comunicazione e di marchio, nei termini di cui all'Articolo 10;
  - f) l'indipendenza degli amministratori e del personale nei termini di cui agli articoli da 11 a 14;
  - g) l'adeguatezza della struttura di governo attraverso:
    - i) la predisposizione del programma di adempimenti, ai sensi dell'Articolo 15;
    - ii) la nomina del responsabile di conformità, ai sensi dell'Articolo 16;
    - iii) la costituzione di un Organo di sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 17;
  - h) la capacità di garantire lo sviluppo della rete di trasporto del gas, anche tramite la predisposizione del piano di sviluppo previsto dall'articolo 16 del D.lgs. n. 93/11.

**Articolo 8**

*Le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati*

- 8.1 Il gestore di trasporto indipendente è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 93/11. In relazione a tali obblighi, l'Autorità verifica in particolare il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 8.2 Il gestore di trasporto indipendente deve disporre di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto.
- 8.3 Il gestore di trasporto indipendente deve essere proprietario di tutti i beni necessari per svolgere l'attività di trasporto, inclusi i singoli componenti della rete di trasporto, i sistemi di gestione e le attrezzature direttamente funzionali all'attività di trasporto .
- 8.4 Il gestore di trasporto indipendente può assicurarsi tramite contratti, purché stipulati esclusivamente con parti terze rispetto all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte, la disponibilità di risorse straordinarie non direttamente funzionali alla gestione delle attività di trasporto quali:
- a) i servizi informatici;
  - b) i servizi legali e contabili;
  - c) i servizi immobiliari;
  - d) i servizi di mobilità e trasporto;
  - e) i servizi di sicurezza;
  - f) l'ufficio viaggi;
  - g) i servizi di guardiania;
  - h) i servizi di mensa;
  - i) i servizi ricreativi per il personale.
- 8.5 Il ricorso ai servizi di cui al precedente comma 8.4 deve essere comunicato e approvato dall'Autorità sulla base dell'evidenza, fornita dal gestore di trasporto indipendente, che la soluzione prescelta risulti economicamente più vantaggiosa ed efficiente rispetto alla gestione in proprio e connessa a esigenze straordinarie.

## **Articolo 9**

### *Indipendenza dall'impresa verticalmente integrata*

- 9.1 Il gestore di trasporto indipendente è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 93/11. In relazione a tali obblighi, l'Autorità verifica in particolare il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 9.2 Al fine di garantire l'indipendenza:
- a) il gestore di trasporto indipendente non può disporre in alcun modo di risorse di personale provenienti, anche tramite distacco, consulenza, collaborazione o forme a queste assimilabili, dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte;
  - b) le imprese del gruppo verticalmente integrato e le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore di trasporto indipendente fa parte, che svolgono una o più delle attività di cui al comma 4.1, lettere a), f), g), h), k), r), s), del TIU, nonché le medesime attività in territorio estero, non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore di trasporto indipendente;
  - c) il gestore di trasporto indipendente non può detenere partecipazioni azionarie dirette o indirette in alcuna impresa del gruppo societario di cui fa parte che svolga una o più delle attività di cui al comma 4.1, lettere a), f), g), h), k), r), s), del TIU, nonché le medesime attività in territorio estero, né ricevere vantaggi finanziari dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza;
  - d) l'impresa verticalmente integrata o le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore di trasporto indipendente fa parte non possono determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del medesimo gestore;
  - e) il gestore di trasporto indipendente deve disporre, in maniera autonoma, della capacità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali.
- 9.3 Il gestore di trasporto indipendente non può condividere sistemi, attrezzature, locali, consulenti e fornitori di sistemi informatici con l'impresa verticalmente integrata e con altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte.
- 9.4 Le relazioni commerciali e finanziarie tra il gestore di trasporto indipendente e l'impresa verticalmente integrata o le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte non devono avere in nessun caso, quale effetto diretto o indiretto, la distorsione della concorrenza in materia di produzione e fornitura e devono essere conformi alle condizioni di mercato.
- 9.5 Tutti i servizi offerti dal gestore di trasporto indipendente all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte, non possono in nessun modo distorcere la concorrenza in materia di produzione e fornitura e devono essere offerti alle medesime condizioni e modalità a tutti gli utenti del sistema.

- 9.6 Il gestore di trasporto indipendente trasmette all’Autorità, in sede di prima certificazione, le informazioni necessarie a valutare l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 9.5. Tali condizioni di offerta vengono approvate dall’Autorità contestualmente alla decisione preliminare di prima certificazione.
- 9.7 Il gestore del sistema di trasporto mantiene costantemente aggiornati registri particolareggiati di tutte le relazioni e le transazioni commerciali e finanziarie di cui al comma 9.4 e 9.5 in cui sono indicate in maniera riassuntiva la natura e l’oggetto dei rapporti, i soggetti contraenti, le relative modalità di valorizzazione e le condizioni contrattuali. Tali registri e la relativa documentazione contrattuale sono mantenuti a disposizione dell’Autorità per eventuali verifiche.

### **Articolo 10**

#### *Obblighi in materia di identità e di comunicazione*

- 10.1 Al gestore di trasporto indipendente si applicano gli obblighi in materia di separazione dell’identità, di politica di comunicazione e di marchio previsti dall’articolo 11, comma 4, del D. lgs. n. 93/11. In particolare, il gestore assicura che la ragione sociale, il marchio, l’insegna e ogni altro elemento distintivo dell’impresa sia in uso esclusivo alla stessa e non contenga alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato all’impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario cui il gestore appartiene o ingenerare confusione per il pubblico.
- 10.2 Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, vi è un rischio di confusione per il pubblico quando da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi e segni distintivi dell’impresa, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario .

### **Articolo 11**

#### *Indipendenza degli amministratori, dei responsabili della gestione e del personale*

- 11.1 Il gestore di trasporto indipendente è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 93/11, ed in particolare degli obblighi di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14, in relazione all’indipendenza di:
- a) amministratori e responsabili della gestione;
  - b) responsabili della gestione esecutiva;
  - c) personale.
- 11.2 Ai fini delle disposizioni di cui all’Articolo 12, gli amministratori sono tutti i componenti degli organi sociali, quali il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, l’amministratore delegato, il consiglio di gestione, cui sono affidati poteri di gestione,

manutenzione e sviluppo della rete di trasporto del gas, nonché la capacità di agire nei rapporti con i terzi.

- 11.3 Ai fini delle disposizioni di cui all'Articolo 12, le persone responsabili della gestione sono le figure che, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, hanno poteri effettivi di gestione in relazione all'attività svolta dal gestore di trasporto indipendente, in particolare il direttore generale e le figure a questi assimilabili.
- 11.4 Ai fini delle disposizioni di cui all'Articolo 13, i responsabili della gestione esecutiva sono i dirigenti e i loro diretti referenti che secondo l'organigramma del gestore di trasporto indipendente sono responsabili della gestione operativa, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasporto.
- 11.5 Ai fini delle disposizioni di cui all'Articolo 14, il personale è tutto il personale dipendente componente l'organico del gestore di trasporto indipendente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, sia in distacco o con altre forme contrattuali a questo assimilabili da altre imprese, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 11.1 lettere a) e b).

## **Articolo 12**

### *Indipendenza degli amministratori e dei responsabili della gestione*

- 12.1 Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, dei soggetti di cui al comma 11.1 lettere a) e b) sono adottate dall'Organo di sorveglianza
- 12.2 L'identità e le condizioni di lavoro che disciplinano i termini, compresa la retribuzione, la durata e la scadenza del mandato o del rapporto di lavoro dei soggetti di cui al comma 11.1 lettere a) e b) sono notificate all'Autorità da parte del gestore di trasporto indipendente e approvate dall'Autorità con la prima certificazione preliminare.
- 12.3 Ogni successiva modifica delle decisioni e delle condizioni di cui al comma 12.1 è sottoposta all'approvazione dell'Autorità. In assenza di rilievi da parte dell'Autorità, l'approvazione si intende accordata decorse 3 (tre) settimane dalla data di ricevimento della comunicazione inviata ai sensi del comma 25.1.
- 12.4 In caso di cessazione anticipata del mandato, i soggetti di cui al comma 11.1, lettere a) e b), possono chiedere all'Autorità di verificare la conformità della decisione di cessazione anticipata rispetto all'obiettivo di garantire la gestione indipendente della rete di trasporto e il rispetto degli obblighi di separazione imposti dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. n. 93/11.
- 12.5 Fatto salvo l'avvio di un procedimento sanzionatorio, l'Autorità qualora verifichi che la cessazione anticipata del mandato non è conforme alle finalità e agli obblighi di cui al precedente comma, avvia una procedura di ricertificazione del gestore di trasporto indipendente, ai sensi del comma 4.2 del presente articolato.
- 12.6 Ai soggetti di cui al comma 11.1, lettera a) si applicano i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 93/11, in particolare:

- a) tali soggetti non devono avere, nel corso dello svolgimento del loro incarico presso il gestore di trasporto indipendente, alcun altro incarico di natura dipendente, di collaborazione, consulenza o alcun rapporto o interesse di natura commerciale, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata e con le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte, e con i suoi azionisti di controllo, siano essi persone fisiche o giuridiche;
- b) tali soggetti non detengono interessi o ricevono vantaggi di tipo finanziario, dall'impresa verticalmente integrata e dalle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte, sia nell'ambito del rapporto di lavoro, consulenza o collaborazione in essere con il gestore, che al di fuori di questo;
- c) la retribuzione o il compenso di tali soggetti non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte;
- d) a tali soggetti, tramite apposita clausola inserita nel contratto di lavoro, di collaborazione, di consulenza, è fatto divieto per un periodo non inferiore a quattro anni dalla cessazione dell'incarico presso il gestore, di assumere altro incarico di natura dipendente, di collaborazione, di consulenza o qualsiasi rapporto o interesse di natura commerciale, direttamente o indirettamente con l'impresa verticalmente integrata o con le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte o con gli azionisti di controllo della capogruppo, siano essi persone fisiche o giuridiche.

12.7 Per un periodo di tre anni prima della nomina, la maggioranza dei soggetti di cui al comma 11.1, lettera a), non deve aver esercitato alcuna posizione o responsabilità professionale o avuto interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente con l'impresa verticalmente integrata e con le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte diverse dal gestore medesimo o dalle imprese di cui all'Articolo 23.

12.8 I soggetti di cui al comma.11.1 lettera a) che non rispettano i requisiti di cui al comma 12.7, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata o in altre imprese del gruppo societario, per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

### **Articolo 13**

#### *Indipendenza dei responsabili della gestione esecutiva*

13.1 I responsabili della gestione esecutiva e i loro referenti diretti sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 12, dal comma 12.4 al comma 12.7.

### **Articolo 14**

#### *Indipendenza del personale*

14.1 Al personale del gestore di trasporto indipendente si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 12.6, lettere a), b) e c).

**Articolo 15**

*Il programma di adempimenti*

- 15.1 Ai fini della procedura di certificazione, il gestore di trasporto indipendente predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità il programma di adempimenti che, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 93/11, riporta le misure che il gestore intende adottare per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori nella gestione delle attività di trasporto e gli obblighi posti in capo ai dipendenti e, in più in generale al personale impiegato indipendentemente dalla formula contrattuale utilizzata, per raggiungere il medesimo obiettivo.
- 15.2 Il programma di adempimenti deve essere conforme ai requisiti minimi previsti dall'allegato F. Il rispetto dei requisiti minimi è condizione necessaria per l'approvazione del programma di adempimenti e per la decisione di certificazione da parte dell'Autorità.
- 15.3 Il programma di adempimenti è approvato dall'Autorità con la prima certificazione preliminare.
- 15.4 Le successive modifiche del programma di adempimenti sono comunicate all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 25.1. In assenza di rilievi da parte dell'Autorità, le modifiche si intendono approvate decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità della citata comunicazione.
- 15.5 Nel caso in cui il programma di adempimenti evidenzia, in relazione alla modifica degli assetti organizzativi e operativi dell'impresa necessari per il rispetto dei requisiti di cui all'Articolo 7, la presenza di processi il cui completamento è previsto oltre il termine per il rilascio della decisione preliminare di prima certificazione, il gestore di trasporto indipendente riporta nel medesimo programma di adempimenti:
- a) le motivazioni di tipo tecnico e/o giuridico per il mancato rispetto dei requisiti e degli adempimenti necessari per conformarsi alla procedura di prima certificazione nei termini previsti dalla normativa vigente;
  - b) un piano particolareggiato con la tempistica di completamento dei processi di cui sopra e con l'evidenza delle azioni poste in essere per minimizzare, nel mentre, i rischi di violazione sostanziale delle condizioni di indipendenza previste dal D.lgs. n. 93/11;
  - c) l'impegno formale da parte del legale rappresentante del gestore, al conseguimento degli obiettivi del piano di cui alla precedente lettera entro termini certi, non derogabili.
- 15.6 L'Autorità valuta la tempistica di adempimento di cui al comma 15.5 e la documentazione fornita dal gestore ai fini della necessità di garantire il rispetto sostanziale degli obblighi di separazione fissati dal D.lgs. n. 93/11. L'Autorità, nel caso reputi che le tempistiche non siano adeguate, può subordinare il rilascio della certificazione al rispetto di tempistiche più stringenti, fissate dall'Autorità medesima.

15.7 Nel caso in cui il gestore di trasporto indipendente non rispetti le tempistiche di cui ai precedenti commi 15.5 e 15.6, l'Autorità irroga le sanzioni ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 93/11 e notifica al Ministero dello sviluppo economico e alla Commissione europea l'avvio della procedura di ricertificazione di cui all'Articolo 6.

## **Articolo 16**

### *Responsabile di conformità*

16.1 Il gestore di trasporto indipendente sottopone all'approvazione dell'Autorità la nomina del responsabile di conformità effettuata dall'Organo di sorveglianza di cui all'Articolo 17, indicandone i compiti, le condizioni di mandato e i poteri a questi affidati ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 93/11, in particolare in relazione a:

- a) il controllo dell'attuazione del programma di adempimenti;
- b) la redazione di una relazione annuale, da trasmettere all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2012, nella quale sono presentate:
  - i) le misure adottate da parte del gestore di trasporto indipendente per attuare il programma di adempimenti;
  - ii) tutte le informazioni circa l'attività svolta da parte del responsabile di conformità ai sensi dei successivi punti del presente comma;
  - iii) tutte le variazioni intervenute rispetto alle comunicazioni già inviate all'Autorità.
- c) l'obbligo di riferire all'Organo di sorveglianza sull'attuazione del programma di adempimenti e formulare eventuali raccomandazioni sulla predisposizione, modifica e attuazione dello stesso. Le segnalazioni all'Organo di sorveglianza sono effettuate per iscritto e messe a verbale nelle adunanze dell'Organo di sorveglianza;
- d) l'obbligo di notificare all'Autorità, per iscritto, qualsiasi violazione sostanziale del programma degli adempimenti, nonché le variazioni e le informazioni di cui all'Articolo 25;
- e) la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, rapporti scritti destinati all'Autorità;
- f) l'obbligo di allegare alla relazione annuale di cui alla precedente lettera b), una descrizione riassuntiva dei rapporti commerciali e finanziari tra il gestore e l'impresa verticalmente integrata e le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte riportati nei registri, di cui al comma 9.7;
- g) l'obbligo di comunicare all'Autorità le decisioni riguardanti il piano decennale di sviluppo della rete e il relativo finanziamento. La comunicazione deve essere effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza di cui all'Articolo 17;

- h) l'obbligo di notificare, entro 30 giorni, all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico, qualsiasi decisione da parte dell'Organo di sorveglianza, dell'impresa verticalmente integrata o del gestore medesimo che possa modificare o ritardare l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete;
- i) il diritto di partecipare a tutte le riunioni dell'organo amministrativo del gestore, a quelle dell'Organo di sorveglianza di cui al successivo Articolo 17 e all'assemblea generale;
- j) l'obbligo di presenziare a tutte le riunioni in materia di:
  - 1) condizioni di accesso alla rete, quali quelle definite nel regolamento CE n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
  - 2) progetti per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto del gas, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
  - 3) operazioni di acquisto o vendita di gas naturale e di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto;
- k) la verifica del rispetto delle disposizioni dell'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE, in materia di obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite dal gestore nello svolgimento delle sue attività e di divieto di divulgazione in modo discriminatorio delle stesse;
- l) il potere, conferito formalmente da parte dell'organo amministrativo del gestore di trasporto indipendente, di accesso ai dati e agli uffici del gestore medesimo senza necessità di preavviso.

16.2 Il responsabile di conformità deve avere un mandato non inferiore a 3 anni e la sua nomina è approvata dall'Autorità sulla base di attestazione giurata del rispetto dei seguenti requisiti comprovati anche attraverso il *curriculum vitae*:

- a) indipendenza ai sensi dei commi da 12.6 e 12.7;
- b) esperienza pluriennale nel settore del gas naturale;
- c) conoscenza della normativa europea e nazionale in materia di *unbundling* comprovata eventualmente anche attraverso verifica e audizione da parte dell'Autorità o di altro soggetto da questa incaricato;
- d) disponibilità di risorse adeguate, tramite evidenza di assegnazione di un budget da parte dell'organo amministrativo del gestore, per lo svolgimento dei compiti affidatigli.

- 16.3 Il responsabile di conformità può essere una persona fisica o più persone fisiche organizzate in un organo collegiale, ovvero una persona giuridica.
- 16.4 Nel caso in cui il responsabile di conformità sia una persona giuridica, questa non deve appartenere gruppo societario di cui fa parte l'impresa verticalmente integrata.
- 16.5 Nel caso in cui il responsabile di conformità sia una persona giuridica, questa dimostra di essere dotata di risorse professionali al suo interno in grado di svolgere i compiti previsti dal presente articolo e che rispettino i requisiti di cui al precedente comma 16.2.
- 16.6 Le competenze delle risorse professionali del responsabile di conformità, di cui al precedente comma 16.5, sono comprovate attraverso un'eventuale audizione da parte dell'Autorità o di altro soggetto da questa incaricato.
- 16.7 Nel caso in cui il responsabile di conformità sia una persona fisica o un organo collegiale formato da più persone fisiche, questi può essere nominato tra i dipendenti del gestore, ad esclusione delle persone di cui al comma 11.1, lettera a).
- 16.8 Nel caso in cui il responsabile di conformità sia un organo collegiale di persone fisiche, ad ogni persona fisica si applicano le condizioni di indipendenza di cui al precedente comma 16.2.
- 16.9 La prima nomina del responsabile di conformità e le condizioni del suo mandato, sono approvate dall'Autorità con la decisione preliminare di certificazione.
- 16.10 L'Organo di sorveglianza può licenziare il responsabile di conformità, previo accordo dell'Autorità, in particolare per ragioni di comprovata mancanza di indipendenza o manifesta incapacità professionale. Per le medesime ragioni, il licenziamento può essere richiesto dall'Autorità.
- 16.11 La nomina di un nuovo responsabile di conformità, ivi incluso il caso di rinnovo, e le condizioni del suo mandato, sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità secondo quanto previsto dal comma 16.1. La nomina si intende approvata se, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dell'Autorità della richiesta di approvazione di cui al comma 16.1, la medesima Autorità non solleva eccezioni. È fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di interrompere i termini del silenzio assenso per richiedere ogni ulteriore informazione utile alla valutazione e/o procedere all'audizione del candidato ai sensi del comma 16.2 lettera c).

## **Articolo 17**

### *Organo di sorveglianza*

- 17.1 L'Organo di sorveglianza del gestore di trasporto indipendente è l'organo cui è demandato il compito di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti del gestore stesso, in particolare:
- a) l'approvazione dei piani finanziari annuali e dei piani finanziari pluriennali;

- b) il livello di indebitamento del gestore;
  - c) l'ammontare dei dividendi da distribuire agli azionisti;
  - d) ogni altra decisione di tipo puramente finanziario.
- 17.2 L'Organo di sorveglianza si astiene da qualsiasi decisione di tipo tecnico o operativo in relazione alla gestione e allo sviluppo della rete di trasporto o decisioni che attengano alla predisposizione del piano di sviluppo della rete. Qualora i componenti dell'Organo di Sorveglianza siano anche membri degli organi sociali del gestore di trasporto indipendente, essi si astengano dall'impartire direttive e/o condizionare direttamente o indirettamente l'esercizio della attività di gestione, manutenzione e sviluppo della rete.
- 17.3 L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e gli azionisti terzi. L'Organo di sorveglianza si compone di non meno di 3 (tre) membri.
- 17.4 L'istituzione dell'Organo di sorveglianza e i poteri affidati ai suoi componenti ai sensi dei precedenti commi 12.1 e 17.1, sono riportati nello statuto sociale del gestore di trasporto indipendente e deve essere esplicitamente esclusa la capacità di agire nei rapporti coi terzi.
- 17.5 Qualora i componenti dell'Organo di sorveglianza costituiscano una parte dell'organo amministrativo del gestore di trasporto indipendente:
- a) lo Statuto precisa i limiti all'esercizio dei poteri spettanti per legge ai membri dell'organo amministrativo che compongono l'Organo di sorveglianza, al fine di garantire il rispetto del comma 17.2 del presente articolato;
  - b) tutti i membri dell'organo amministrativo che non fanno parte dell'Organo di sorveglianza, ai quali sono delegate irrevocabilmente tutte le decisioni afferenti la gestione e lo sviluppo della rete di trasporto e le decisioni che attengano alla predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete, rispettano le condizioni di indipendenza di cui ai commi 12.6 e 12.7;
  - c) in ogni caso, la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo rispetta le condizioni di indipendenza di cui ai commi 12.6 e 12.7.
- 17.6 I requisiti di indipendenza, di cui ai commi 12.6 e 12.7, si applicano almeno alla metà meno uno dei componenti dell'Organo di sorveglianza.
- 17.7 Relativamente ai componenti dell'Organo di sorveglianza cui si applicano i requisiti di indipendenza ai sensi del comma 17.6, l'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato e le ragioni proposte per porre fine al mandato o al rapporto di lavoro dei componenti dell'Organo di sorveglianza sono notificati all'Autorità da parte del gestore di trasporto indipendente in sede di prima certificazione, tramite l'invio delle relative informazioni nei questionari allegati al presente provvedimento.

- 17.8 L'identità dei componenti e le condizioni di cui al comma 17.7 sono approvate dall'Autorità con la decisione preliminare di certificazione.
- 17.9 Ogni successiva modifica dell'identità dei componenti indipendenti dell'Organo di sorveglianza e delle condizioni di cui al comma 17.7 deve essere comunicata all'Autorità nei termini di cui al comma 25.1. In assenza di rilievi da parte dell'Autorità, la modifica si intende approvata decorse 3 (tre) settimane dalla data di ricevimento della comunicazione.
- 17.10 Il gestore di trasporto indipendente notifica all'Autorità, nei medesimi termini di cui al comma 25.1, la cessazione anticipata del mandato di uno o più membri dell'Organo di sorveglianza, motivandone in dettaglio le ragioni. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D.lgs. n. 93/11, può formulare obiezioni alla cessazione anticipata entro 3 (tre) settimane dalla data di ricevimento della notifica.

### **TITOLO III – CERTIFICAZIONE DEL GESTORE DI SISTEMA INDIPENDENTE**

#### **Articolo 18**

##### *Requisiti per la certificazione del gestore di sistema indipendente*

- 18.1 I gestori di sistema indipendenti di cui al precedente comma 3.1 lettera c), diversi dall'impresa maggiore di trasporto, sono certificati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2009/73/CE.
- 18.2 Le procedure di certificazione di cui al precedente comma 18.1 sono svolte dall'Autorità sulla base delle informazioni trasmesse, al fine di verificare il rispetto degli obblighi in relazione a:
- a) la disponibilità delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 10 del D.lgs. n. 93/11;
  - b) la separazione proprietaria da altre imprese che svolgono attività di produzione o fornitura prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) c) e d) della direttiva 2009/73/CE;
  - c) la capacità di predisporre e rispettare un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto;
  - d) il rispetto da parte dei proprietari di reti di trasporto degli obblighi di cui al successivo Articolo 21, lettera a) e c);
  - e) la cooperazione con gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e, più in generale, al rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento CE n. 715/2009;
  - f) gli obblighi di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 93/11.

## TITOLO IV – CERTIFICAZIONE DEI GESTORI IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA

### Articolo 19

#### *Requisiti per la certificazione del gestore di trasmissione*

- 19.1 Il gestore di trasmissione è certificato dall’Autorità secondo i criteri previsti dall’articolo 9 della direttiva 2009/72/CE, con riferimento all’intero perimetro della rete di trasmissione nazionale.
- 19.2 Le procedure di certificazione condotte dall’Autorità ai sensi del precedente comma 19.1 sono svolte sulla base delle informazioni trasmesse al fine di verificare il rispetto degli obblighi in relazione a:
- a) la capacità di svolgere i compiti cui il gestore è tenuto ad adempiere;
  - b) la proprietà delle rete di trasmissione;
  - c) l’indipendenza e la neutralità degli azionisti e dei componenti dell’organo di sorveglianza e degli organi amministrativi ;
  - d) del rispetto da parte dei proprietari di rete di trasmissione degli obblighi di cui al successivo Articolo 22;
  - e) la capacità e autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete;
  - f) la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate, ovvero della messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni non riservate;
  - g) i vincoli di riservatezza, ivi comprese le clausole contrattuali, previsti per il personale e per i collaboratori.
- 19.3 In relazione alle disposizioni di cui al comma 19.2 lettera c), il gestore di trasmissione dimostra il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 9 paragrafo 1. lettere b), c) e d) della direttiva 2009/72/CE, che prevedono il divieto per una stessa persona fisica o giuridica di:
- a) esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo, come definito dalla medesima direttiva, su un’impresa che esercita attività di produzione o vendita di elettricità e, allo stesso tempo, un controllo o diritti, come definiti dalla direttiva, sul gestore di trasmissione;
  - b) esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo, come definito dalla direttiva, sul gestore di trasmissione e, allo stesso tempo, un controllo o diritti, come definiti dalla direttiva, su un’impresa che esercita attività di produzione o vendita di elettricità;

- c) nominare membri dell'organo di sorveglianza, degli organi amministrativi e degli organi cui è affidata la rappresentanza sociale, del gestore di trasmissione e a esercitare, allo stesso tempo, un controllo o diritti, come definiti dalla direttiva, su un'impresa che esercita attività di produzione o vendita di elettricità;
- d) essere membro dell'organo di sorveglianza, degli organi amministrativi e degli organi cui è affidata la rappresentanza sociale, di un'impresa che esercita attività di produzione o vendita di elettricità e, allo stesso tempo, essere membro dei medesimi organi del gestore di trasmissione.

## **Articolo 20**

### *Requisiti per la certificazione dei gestori di un sistema di trasporto in separazione proprietaria*

- 20.1 Ai nuovi gestori di trasporto si applica la medesima procedura di certificazione di cui ai precedenti commi 19.2 e 19.3, relativamente alle corrispondenti disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. n. 93/11 per le attività e le infrastrutture del settore gas.
- 20.2 I proprietari dei sistemi di trasporto, i gestori di un sistema di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e l'impresa maggiore di trasporto che adottano il modello di separazione proprietaria si conformano alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 93/11. Ai medesimi soggetti si applica altresì la procedura di certificazione di cui al precedente comma 19.2, relativamente alle corrispondenti attività e infrastrutture del settore gas.
- 20.3 Ai fini della prima certificazione e delle procedure di ricertificazione successive la data del 3 marzo 2013, i soggetti di cui ai precedenti commi 20.1 e 20.2 applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 paragrafo 1 della direttiva 2009/73/CE.

## **TITOLO V – VERIFICHE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI RETI DI TRASPORTO E DI TRASMISSIONE**

### **Articolo 21**

#### *Verifiche nei confronti dei proprietari di reti di trasporto*

- 21.1 L'Autorità verifica, nei confronti dei proprietari di reti di trasporto, il rispetto:
  - a) degli obblighi nei confronti del gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 17 comma 5, del D.lgs. n. 93/11, vale a dire:
    - i) la messa a disposizione del gestore di sistema indipendente di tutte le informazioni pertinenti le reti in proprietà;
    - ii) gli impegni di finanziamento per lo sviluppo delle reti;

iii) il mantenimento in proprio capo della responsabilità civile relativa alle infrastrutture della rete, con esclusione di quelle collegate all'esercizio della rete medesima;

iv) la fornitura di garanzie per facilitare i finanziamenti, non a proprio carico, necessari all'espansione della rete di trasporto del gas;

b) le condizioni contrattuali sottostanti il rapporto con il gestore di sistemi indipendente;

c) gli obblighi di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili previsti dall'articolo 22 del D.lgs. n. 93/11.

21.2 Qualora il proprietario di reti di trasporto faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, l'Autorità verifica, ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n. 93/11, il rispetto, nei confronti dell'impresa verticalmente integrata, degli obblighi di:

a) separazione giuridica, organizzativa e decisionale da altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione, alla rigassificazione del gas naturale liquefatto e allo stoccaggio;

b) indipendenza, negli interessi professionali, dei responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete, in particolare dalle attività inerenti la produzione e la fornitura di gas naturale;

c) redazione del programma di adempimenti, conformemente alle disposizioni di cui al precedente Articolo 15 e nomina di un responsabile di conformità ai sensi del precedente Articolo 16.

21.3 Il proprietario di reti di trasporto può condividere con l'impresa verticalmente integrata esclusivamente le funzioni meramente amministrative, i servizi informatici, nonché i servizi di cui al comma 8.4, fermi restando gli obblighi di cui al comma 21.1, lettera c).

21.4 Ai fini degli obblighi di cui al precedente comma 21.2, i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto sono tutti gli amministratori e i dirigenti dell'impresa.

## **Articolo 22**

### *Verifiche nei confronti dei proprietari di rete di trasmissione*

22.1 Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 36, comma 9, del D.lgs. n. 93/11 e degli articoli 13, 14, e 16 della direttiva 2009/72/CE, a carico dei proprietari di rete di trasmissione, si applicano le medesime disposizioni di cui al precedente Articolo 21 riferite alle corrispondenti attività e infrastrutture del settore elettrico.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 23

#### *Gestione combinata di attività*

- 23.1 Salvo quanto disposto dai commi 8.2 e 8.3, e fermo restando quanto previsto dal comma 23.4, ai soli fini delle procedure di certificazione disciplinate dal presente articolato, le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario che gestiscono:
- a) relativamente al settore del gas, le imprese che svolgono attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto, dispacciamento, bilanciamento, distribuzione e misura del gas naturale, come individuate dall'articolo 4 del TIU, sono considerate come parte della medesima impresa;
  - b) relativamente al settore dell'energia elettrica, le imprese che svolgono attività di trasmissione, dispacciamento, bilanciamento, distribuzione e misura dell'energia elettrica, come individuate dall'articolo 4 del TIU, sono considerate come parte della medesima impresa.
- 23.2 Ove le imprese di cui al precedente comma 23.1, lettera a) o b), siano controllate da un'unica società che esercita sulle stesse funzioni di direzione e coordinamento, anche tale società è considerata parte della medesima impresa ai soli fini delle procedure di certificazione e salvo quanto disposto dai commi 8.2 e 8.3.
- 23.3 Le norme di cui al comma 23.1 e 23.2 si applicano anche con riferimento ai proprietari di reti di trasporto e ai proprietari di reti di trasmissione.
- 23.4 Fermo restando che le procedure di certificazione si applicano alla sola impresa di trasmissione o trasporto, tutte le imprese di cui al comma 23.1 e 23.2 devono garantire il rispetto formale e sostanziale degli obblighi di separazione funzionale, come disciplinati dalla Parte IV del TIU.
- 23.5 Per le imprese che gestiscono le attività di cui al comma 23.1, lettere a), diverse da quella che gestisce il trasporto, la struttura organizzativa di cui al comma 11.5, lettera c), del TIU, deve avere potere di esprimere parere vincolante anche sulle eventuali decisioni che possono incidere direttamente o indirettamente sull'indipendenza del gestore del sistema di trasporto.

### Articolo 24

#### *Modalità di trasmissione dei dati*

- 24.1 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente articolato, i questionari di cui agli allegati B, C, D, E e del documento di cui all'allegato F, resi disponibili sul sito Internet dell'Autorità, compilati con le informazioni e i documenti richiesti, sono trasmessi all'Autorità in formato elettronico non riscrivibile, su supporto magnetico, a mezzo plico raccomandato.
- 24.2 La documentazione inviata dovrà includere una relazione, redatta sia in lingua italiana che in lingua inglese, circa gli adempimenti assolti al fine di conformarsi al modello di separazione

di pertinenza. Dovranno altresì essere chiaramente evidenziate le informazioni ritenute riservate.

- 24.3 Le attestazioni richieste dai questionari sono rilasciate a firma del rappresentante legale dell'impresa.
- 24.4 Il Direttore della Direzione tariffe, ai fini dell'efficace gestione delle procedure di certificazione, può stabilire con propria determinazione, anche a parziale deroga del comma 24.1, modalità operative vincolanti circa il formato dei dati da trasmettere ed il canale di trasmissione da utilizzare.
- 24.5 La relazione di cui al precedente comma 16.1 lettera b) è trasmessa tramite la modalità telematica prevista dalla deliberazione n. 11/07.

## **Articolo 25**

### *Comunicazioni delle variazioni intervenute*

- 25.1 Ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente all'invio delle informazioni all'Autorità e/o alla conclusione di una procedura di certificazione, dovrà essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima.
- 25.2 In particolare, in riferimento al precedente comma, costituisce variazione rilevante:
- a) qualsiasi variazione dei requisiti verificati dall'Autorità in sede di certificazione;
  - b) qualsiasi modifica delle decisioni e delle condizioni di cui al comma 12.1 del presente articolato;
  - c) qualsiasi modifica del programma di adempimenti di cui all'articolo 15 del presente articolato;
  - d) ogni modifica dei compiti e dei poteri affidati al responsabile di conformità, nonché ogni eventuale modifica delle condizioni di indipendenza di cui al comma 16.2 del presente articolato, delle risorse assegnate e delle condizioni di impiego del medesimo responsabile;
  - e) modifica delle decisioni della composizione dell'Organo di sorveglianza e delle condizioni di cui al comma 17.6.
- 25.3 Ogni variazione diversa da quelle di cui al precedente comma 24.1, che dovesse intervenire successivamente all'invio delle informazioni all'Autorità e/o alla conclusione di una procedura di certificazione, dovrà essere comunicata all'Autorità nel contesto della relazione di cui al comma 16.1, lettera b) del presente articolato.
- 25.4 Qualora, ai sensi del presente articolato, non sia previsto la figura del responsabile di conformità, gli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 25.1, ove applicabili, sono in capo al legale rappresentante dell'impresa.

**Articolo 26**

*Attività di monitoraggio*

- 26.1 Salvo quanto previsto dagli Articoli 4 e 25, l'Autorità avvia procedure di ricertificazione nei confronti dei soggetti di cui all'Articolo 3, decorsi tre anni dalla data di avvenuta certificazione.

**Articolo 27**

*Il trattamento, la richiesta e la verifica di dati e informazioni*

- 27.1 Fermo restando quanto disposto al comma 24.2, le procedure di cui al presente articolato sono svolte nel rispetto del principio di segretezza delle informazioni fornite.
- 27.2 Nel rispetto del principio di cui al precedente comma 27.1, l'Autorità, anche tramite i propri uffici, può chiedere ai soggetti di cui ai commi 3.1 e 3.2, nonché alle altre imprese facenti parte del gruppo societario cui i medesimi soggetti appartengono, ogni informazione pertinente ai fini dell'effettuazione delle procedure disciplinate dal presente articolato e può procedere senza preavviso a ispezioni e verifiche.

**Articolo 28**

*Mancata trasmissione delle informazioni*

- 28.1 Fermi restando i poteri sanzionatori di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 93/11, la mancata trasmissione delle informazioni previste dal presente articolato comporta la mancata certificazione del gestore, nonché, fino ad adempimento degli obblighi di trasmissione, la sospensione del diritto dei proprietari di rete di trasmissione e/o di trasporto ad ogni forma di riconoscimento dei propri costi.

**Articolo 29**

*Regole di governo dei soggetti di cui all'articolo 3*

- 29.1 L'impresa maggiore di trasporto, gli altri gestori di trasporto indipendenti, i proprietari di reti di trasporto, il gestore di trasmissione e i proprietari di reti di trasmissione adattano il proprio oggetto sociale, lo Statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi a loro carico previsti dalle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE, dal D. lgs. n. 93/11 e dal presente articolato.